



Determinazione delle percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, quantificate sulla base delle comunicazioni integrative inviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

- 1. Determinazione delle percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, quantificate sulla base delle comunicazioni integrative inviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113***
- 1.1 Le percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile, di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (di seguito "decreto-legge"), come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, sono entrambe pari al 100 per cento.
- 1.2 L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari alla somma dei crediti di cui al comma 1, primo e terzo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge risultanti dall'ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi del citato comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 350036 del 9 settembre 2024 (di seguito "Provvedimento"), come modificato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 406943 del 6 novembre 2024, in assenza di rinuncia, moltiplicati per le percentuali di cui al punto 1.1, troncando il risultato all'unità di euro.
- 1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, determinato ai sensi del

punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

- 1.4 Il credito d'imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal Provvedimento, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Informazioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge, nella seguente tabella sono riportate, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, le seguenti informazioni:

- il numero delle comunicazioni inviate;
- la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
- l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

Regione	Dimensione impresa	Numero comunicazioni inviate	Tipologia investimenti realizzati				Credito richiesto
			Impianti	Macchinari	Attrezzature	Immobili	
Abruzzo	Micro	64	4.824.069	13.813.077	6.275.811	8.627.056	11.101.314
	Piccola	149	13.737.958	32.238.665	12.176.324	9.502.548	22.422.935
	Media	71	11.330.564	32.378.339	8.709.971	6.606.356	14.590.502
	Grande	12	8.208.972	5.914.726	2.340.122	2.471.920	2.840.361
Basilicata	Micro	50	1.281.873	7.558.649	4.931.969	3.253.272	8.249.995
	Piccola	114	7.401.036	31.407.707	12.825.934	9.693.745	30.400.669
	Media	57	13.256.396	27.522.296	10.576.038	7.180.663	22.723.404
	Grande	27	12.588.527	9.256.212	22.295.347	2.072.102	13.863.658
Calabria	Micro	205	10.837.893	27.552.042	16.592.963	9.397.437	37.538.260
	Piccola	340	32.861.707	74.738.515	49.084.514	35.856.301	111.749.244
	Media	91	19.168.151	31.832.721	23.983.796	16.533.521	44.720.019
	Grande	34	17.448.368	90.845.426	12.239.318	6.794.352	46.930.985
Campania	Micro	399	70.808.808	98.262.883	80.846.032	43.825.336	155.605.533
	Piccola	1.261	153.745.288	314.539.660	208.497.554	123.935.539	458.309.850
	Media	503	127.755.421	188.759.598	126.627.641	79.880.361	258.673.204
	Grande	204	99.583.630	102.761.018	73.969.389	54.738.828	132.421.130
Molise	Micro	27	2.208.923	3.250.204	1.706.770	1.947.484	4.459.284
	Piccola	71	5.539.651	19.948.738	9.354.520	5.107.287	19.356.311
	Media	37	3.359.717	11.885.996	8.605.762	2.382.185	10.236.963
	Grande	9	5.264.084	299.012	5.132.841	2.365.217	3.918.346
Puglia	Micro	269	16.131.360	35.612.260	27.206.750	14.382.771	53.381.994
	Piccola	556	55.057.045	135.229.053	83.086.172	41.823.334	187.638.512
	Media	242	72.284.299	87.056.192	56.222.257	25.246.933	121.245.732
	Grande	145	62.818.009	69.246.987	53.926.806	19.553.784	85.398.499
Sardegna	Micro	132	7.704.410	18.882.619	11.475.832	9.227.261	23.470.464
	Piccola	231	19.799.734	38.339.881	27.804.694	16.879.025	50.783.635

	Media	91	18.881.272	29.634.316	29.675.315	15.607.953	37.635.208
	Grande	56	41.420.682	21.594.614	23.849.869	12.905.493	29.698.896
Sicilia	Micro	436	31.497.217	61.780.662	52.075.515	21.487.510	98.118.926
	Piccola	763	92.493.339	144.026.473	99.351.570	67.215.723	236.701.075
	Media	268	49.440.167	119.490.394	62.849.530	33.680.382	131.173.061
	Grande	115	105.990.218	91.346.619	39.441.038	16.253.843	101.176.278
Totale		6.885 (1)	1.194.728.788	1.977.005.554	1.263.737.964	726.435.522	2.551.290.705 (2)

- (1) Il numero complessivo delle comunicazioni inviate risulta inferiore alla somma dei valori riportati nei righe della presente colonna (pari a 7.029) in quanto le comunicazioni nelle quali sono indicate più strutture produttive ubicate in regioni diverse vengono conteggiate una volta per ciascuna di dette regioni.
- (2) L'importo complessivo del credito d'imposta richiesto risulta inferiore alla somma dei valori riportati nei righe della presente colonna (pari a 2.566.534.247) in quanto detti valori, rilevati dal quadro B delle comunicazioni inviate, non tengono conto della riduzione del credito per i grandi progetti di investimento risultante dall'applicazione nel quadro A della metodologia dell'«importo di aiuto corretto».

Motivazioni

L'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito “decreto-legge”), ha previsto che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (di seguito “decreto”) per l'accesso al contributo sotto forma di credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

L'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell'articolo 1

del decreto-legge il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato comma 1 dell'articolo 16, rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 1.

Tanto premesso, l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

L'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 - 2.336.465.840).

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che le percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge, sono entrambe pari al 100 per cento ($3.270.000.000 / 2.336.465.840$ e $933.534.160 / 214.824.865$) dell'importo del credito richiesto.

Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge, con il presente provvedimento sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

- a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
- b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
- c) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

Riferimenti normativi*a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024;

Articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;

Articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell'11 giugno 2024;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 350036 del 9 settembre 2024;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 406943 del 6 novembre 2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 dicembre 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente